



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE**

composta dai sigg.ri Magistrati

dr.ssa Daniela Pellingra	Presidente
dr.ssa Maria Letizia Barone	Consigliere
dr. Angelo Piraino	Consigliere rel.

riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 34 dell'anno 2016 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente

TRA

COMUNE DI CATTOLICA ERACLEA (C.F. 8000390845), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avv. Pietro Bisconti ed elettivamente domiciliato in Palermo, via Sammartino n. 45, presso lo studio del medesimo difensore;

attore

CONTRO

SIDELI RENATO (C.F. SDLRNT54C01G273S), nato a Palermo in data 01/03/1954, rappresentato e difeso dall'avv. Fabio Arcuri ed elettivamente domiciliato in Palermo, via Filippo Cordova n. 103, presso lo studio del medesimo difensore;

convenuto

OGGETTO: Impugnazione di lodi nazionali (art. 828 c.p.c.)

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Conclusioni per la parte attrice:

- « 1. *preliminarmente acquisire il fascicolo d'ufficio del giudizio arbitrale, quindi;*
2. *sospendere l'efficacia esecutiva del lodo arbitrale pronunciato inter partes l'8 luglio 2015 a Palermo stante la fondatezza dell'impugnazione ed il gravissimo pregiudizio economico che subirebbe l'Amministrazione dall'esecuzione;*
3. *dichiarare la nullità del lodo arbitrale pronunciato inter partes l'8 luglio*





2015 a Palermo;

4. nel merito, in riforma del lodo, rigettare le domande spiegate dall'Arch. Renato Sideli nei confronti del Comune di Cattolica Eraclea nel giudizio arbitrare e dichiarare che nulla deve a nessun titolo il Comune di Cattolica Eraclea all'Arch. Renato Sideli per l'attività dallo stesso posta in essere a suo favore, in relazione all'incarico di progettazione, direzione lavori, misura e contabilità per la costruzione degli alloggi popolari nel Comune di Cattolica Eraclea conferito con delibera di G.M. n. 446 del 9 agosto 1988. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.»

Conclusioni per la parte convenuta:

« Rigettare tutte le domande spiegate dal Comune di Cattolica Eraclea con atto di citazione per impugnazione di lodo arbitrare del 05/01/2016, notificato via p.e.c. nella stessa data.

In subordine, condannare il Comune di Cattolica Eraclea, in persona del Sindaco pro-tempore, al pagamento, in favore dell'Arch. Renato Sideli, della somma capitale di € 66.820,60 oltre interessi di mora in misura pari al T.U.S. praticato dalla banca d'Italia (oggi Tasso Ufficiale di Riferimento), ex art. 9 u.c. L.N. 143/1949, con decorrenza dal 61° giorno successivo alla data di invio di ciascuna delle due fatture di cui in premessa.

In estremo subordine, condannare il Comune di Cattolica Eraclea, in persona del Sindaco pro-tempore, al pagamento, in favore dell'Arch. Renato Sideli, della somma capitale di € 38.568,55 portata dalla fattura n. 5/2004 per compensi dovuti in relazione alle prestazioni di direzione, misura e contabilità dei lavori.


Condannare il Comune di Cattolica Eraclea al pagamento delle spese del presente giudizio, oltre rimborso forfetario spese generali 15%, c.p.a. ed i.v.a. come per legge.»

MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO

1. Con citazione del 7/1/2016, il Comune di Cattolica Eraclea ha convenuto in giudizio dinanzi a questa Corte Renato Sideli, chiedendo l'annullamento del lodo arbitrare pronunciato in data 8/6/2015 e comunicato a mezzo PEC il successivo 28/7/2015, con il quale il medesimo comune era stato condannato al pagamento della somma di € 66.820,60 a titolo di onorari professionali spettanti per la redazione di un progetto esecutivo definitivo relativo alla costruzione di n. 36 alloggi di edilizia residenziale economica e popolare, nonché alla direzione, misura e contabilità dei lavori, oltre spese processuali e di funzionamento del collegio arbitrare.

2. Il convenuto si è costituito con comparsa del 15/4/2016, opponendosi all'accoglimento dell'impugnazione e insistendo, comunque, per





l'accoglimento delle domande proposte con l'atto di promovimento del giudizio arbitrale.

3. All'udienza del 6/4/2022 le parti hanno precisato le conclusioni, mediante lo scambio di note scritte ai sensi dell'art. 221, comma 4 del D.L. n. 34/2020 conv, con mod. dalla L. n. 77/2020, e la causa è stata posta in decisione con l'assegnazione dei termini di rito per il deposito degli scritti difensivi conclusionali.

4. Con il primo motivo di impugnazione, il Comune di Cattolica Eraclea eccepisce la nullità del lodo arbitrale, per l'assenza del requisito della motivazione, di cui all'art. 823, secondo comma, n. 3) c.p.c., non ravvisandosi nello stesso gli elementi minimi dai quali sarebbe dato comprendere le ragioni della decisione.

5. La giurisprudenza di legittimità ha affermato che *«l'obbligo di esposizione sommaria dei motivi della decisione imposto agli arbitri dall'art. 823, n. 5, c.p.c., il cui mancato adempimento determina la possibilità di impugnare il lodo ai sensi dell'art. 829, comma 1, nn. 4 e 5, c.p.c., può ritenersi non soddisfatto solo quando la motivazione manchi del tutto o sia talmente carente da non consentire di comprendere l'"iter" logico che ha determinato la decisione arbitrale o contenga contraddizioni inconciliabili nel corpo della motivazione o del dispositivo tali da rendere incomprensibile la "ratio" della decisione.»* (così Cass. n. 16077 del 2021, n. 28218 del 2013 e SS.UU. n. 24785 del 2008).

6. Perché si abbia difetto di motivazione occorre, pertanto, che sussista la violazione del *"minimo costituzionale"*, ossia che quanto esposto non consenta di rendere percepibili le ragioni su cui la statuizione assunta si fonda, non consentendo alcun controllo sulla esistenza e sulla logicità del ragionamento decisorio (cf. in relazione al giudizio di legittimità, Cass. n. 13248 del 2020).

7. Nel caso in esame il lodo arbitrale oggetto di impugnazione consiste in un unico documento, in cui il collegio arbitrale ha dapprima collazionato l'integrale esposizione del contenuto dell'atto di promovimento del Sideli, quindi i verbali di tutte le sedute del collegio arbitrale, l'elencazione di tutta la documentazione prodotta nel corso dell'istruttoria da parte del promotore, e ha, poi, aggiunto le seguenti considerazioni:

«03) I fatti e gli accertamenti

Nella ricostruzione dei fatti non si è avuta alcuna contestazione circa lo svolgimento elencato da parte attrice, che ha promosso l'azione sulla base dell'art 11 del disciplinare di incarico, regolarmente approvato con atto di G.M. n° 446 del 9 agosto





1988. La prestazione risulta regolarmente svolta dal professionista come descritta nelle parcelle presentate all'ordine Professionale e regolarmente vidimate da quest'ultimo.

Le opere sono state regolarmente collaudate in data 13/01/2005, agli atti.

La perizia di variante presentata dal professionista è stata assunta dal Comune con una presa d'atto dirigenziale n. 172 e generale n. 411 del 8-10-2002. La perizia di variante composta di n.11 elaborati, nella relazione tecnica, alla seconda pagina, comma secondo, recita:

"Per quanto riguarda le competenze tecniche è stato inserito l'importo massimo previsto a contributo dalla regione siciliana, ma che certamente sin da adesso si ritiene non sufficiente a soddisfare tutte le prestazioni tecniche previste, in considerazione anche dell'entrata vigore della nuova tariffa professionale aggiornamento con decreto Legge 4-4-2001..."

Non risulta agli atti alcuna approvazione amministrativa del quadro di spesa contenente le somme a disposizione. Esaurita l'attività istruttoria e constatata l'assenza alle sedute svolte dal collegio, dai rappresentanti del Comune, malgrado gli inviti riportati nei verbali, il Collegio arbitrale ha deliberato il seguente:

LODO

Nella seduta del 08-07-2015 è stato raggiunto il presente verdetto accogliendo le richieste della parte attrice.

Gli onorari e le spese del Collegio, nonché quelle di difesa, vengono imputate al comune di Cattolica Eraclea (AG), in persona del Sindaco pro tempore, Dott. Nicolò Termine in ragione della soccombenza.

PQM

Il Collegio arbitrale, a maggioranza (favorevoli l'Ing. Paolo Mercadante e l'Arch. Armando Beninati) così decide:

DICHIARA

Il comune di Cattolica Eraclea (AG), in persona del Sindaco pro tempore, Dott. Nicolò Termine, inadempiente nei confronti dell' Arch. Renato Sideli e, per l'effetto,

CHIEDE

la condanna dello stesso comune al pagamento della somma di € 66.820,60 in favore dell' Arch Renato Sideli, oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo, nonché

CONDANNA





Il comune di Cattolica Eraclea (AG), in persona del Sindaco pro tempore, Dott. Nicolò Termine al pagamento degli onorari e delle spese del Collegio, che si liquidano in via definitiva in complessivi € 8.625,00, di cui € 7.500,00 per onorari ed €. 1.125,00 per spese, ripartiti nel seguente modo: quanto al Presidente Ing. Paolo Mercadante, €.2.875,00, di cui e. 375,00 per spese; quanto all' arbitro Arch. Armando Beninati, €.2.875,00, di cui € 375,00 per spese, quanto all' arbitro Arch. Raimondo Taibi, €. 2.875,00, di cui e. 375,00 per spese, nonché

CONDANNA

Il Comune di Cattolica Eraclea (AG), in persona del Sindaco pro tempore, Dott. Nicolò Termine al pagamento delle spese di difesa che liquida secondo la notula allegata. Così deciso in Palermo, il giorno 08/07/2015 ed ivi sottoscritto da tutti i membri del Collegio»

8. Tenuto conto del fatto che il Comune di Cattolica Eraclea non risulta essersi costituito nel giudizio arbitrale, e non ha, pertanto, sollevato eccezioni né formulato difese, il collegio arbitrale ha indicato le ragioni della propria decisione, specificando gli atti in base ai quali ha ritenuto provati i fatti allegati dal professionista promotore e indicando i criteri sulla base dei quali ha calcolato gli onorari spettanti al medesimo.

9. Non può, dunque, ritenersi che, tenuto conto della integrale esposizione in premessa dei contenuti dell'atto di promovimento, la motivazione adottata, per quanto certamente sintetica, non abbia consentito al Comune di Cattolica Eraclea di comprendere le ragioni su cui la statuizione assunta si fonda e di controllare la logicità e la correttezza del ragionamento decisorio.

10. Con il secondo motivo di impugnazione l'amministrazione attrice rileva che, secondo l'assunto del Sideli, il compenso richiesto deriverebbe dall'esecuzione di un incarico avente a oggetto la progettazione e la direzione dell'esecuzione dei lavori per costruire n. 36 alloggi popolari, e che tale incarico sarebbe ulteriore e differente, attesa la rilevante difformità tra gli oggetti, rispetto a quello originariamente conferitogli, che aveva a oggetto la progettazione e direzione dei lavori per la realizzazione di n. 100 unità abitative. Prosegue evidenziando che tale attività dovrebbe invece ritenersi costituire l'esecuzione del primo contratto, per il quale il professionista aveva regolarmente percepito il compenso pattuito, ma che, ove fosse stata ritenuta prestata in esecuzione di un separato rapporto di prestazione d'opera professionale, sarebbe stata eseguita in assenza di apposito contratto e, soprattutto, in assenza della relativa coper-





tura finanziaria.

11. Il motivo di opposizione in esame si risolve, dunque, nella prospettazione di una violazione di legge, e più in particolare della violazione del disposto di cui all'art. 23, commi 3 e 4, del D.L. n. 66 del 1989, convertito, con modif., nella L. n. 144 del 1989, successivamente sostituito dall'art. 35 del D.Lgs. n. 77 del 1995, poi modificato dall'art. 4 del D. Lgs. n. 342 del 1997 e quindi sostituito dall'art. 191 del D. Lgs. n. 267 del 2000. Trattandosi della prospettazione di una violazione di legge, il motivo di impugnazione in esame, sebbene qualificato dall'amministrazione comunale nel proprio atto introduttivo come relativo alla fase rescissoria del giudizio, attiene anch'esso alla fase rescindente, perché integra la contestazione di una violazione di regole di diritto.

12. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l'art. 829, terzo comma, cod. proc. civ. come riformulato dall'art. 24 del d.lgs. n. 40 del 2006, si applica, ai sensi della disposizione transitoria di cui all'art. 27 del d.lgs. n. 40 cit., a tutti i giudizi arbitrali promossi (come quello in esame) dopo l'entrata in vigore della novella del 2006, ma per stabilire se sia ammissibile l'impugnazione per violazione delle regole di diritto sul merito della controversia, la legge - cui l'art. 829 terzo comma rinvia - va identificata in quella vigente al momento della stipulazione della convenzione di arbitrato (così Cass. Sez. U. n. 9284 del 2016).

13. Nel caso in esame il disciplinare di incarico tra il Comune di Cattolica Eraclea e il Sideli contenente, all'art. 11, la clausola compromissoria, è stato stipulato dalle parti in data 12/8/1988, e dunque anteriormente all'entrata in vigore della nuova disciplina dell'arbitrato introdotta dal d.lgs. n. 40 del 2006, e le parti non ebbero a prevedere espressamente la non impugnabilità del lodo, in applicazione dell'art. 829, secondo comma, c.p.c., nel testo previgente, quindi la contestazione della violazione di regole di diritto è ammissibile nel presente giudizio.

14. Ciò posto, in fattispecie del tutto analoga a quella oggetto del presente giudizio, la Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, con sentenza n. 26657 dei 4/11-18/12/2014, ha chiarito che «*la norma di cui al D.L. n. 66 del 1989, art. 23, commi 3 e 4, convertito, con modif., nella L. n. 144 del 1989 (abrogato dal D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77, art. 123, comma 1, lett. n, e sostituito dall'art. 35 del medesimo decreto, poi modificato dal D.Lgs. 15 settembre 1997, n. 342, art. 4 e, quindi, abrogato dal D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 274, lett. h, e sostituito dall'art. 191 del medesimo decreto) - dettando una disciplina, che, nel dare applicazione al disposto dell'art. 97 Cost., rende estraneo l'ente pubblico all'attività posta in essere*






dal suo funzionario o amministratore senza le modalità procedimentali previste - viene ad incidere sull'efficacia del contratto, collocandosi nell'area dell'ordinamento civile riservata alla competenza esclusiva della legislazione statale ai sensi dell'art. 117 Cost., comma 2, lett. l), ed è, pertanto, applicabile anche ai comuni della Regione Sicilia, a prescindere dal suo formale recepimento nella legislazione regionale.»

15. Con la medesima pronuncia è stato, quindi, enunciato l'ulteriore principio secondo cui: *«il divieto, per i comuni, in base al D.L. n. 66 del 1989, art. 23, commi 3 e 4, convertito, con modif., nella L. n. 144 del 1989 (abrogato dal D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77, art. 123, comma 1, lett. n, e sostituito dall'art. 35 del medesimo decreto, poi modificato dal D.Lgs. 15 settembre 1997, n. 342, art. 4 e, quindi, abrogato dal D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 274, lett. h, e sostituito dall'art. 191 del medesimo decreto) di effettuare qualsiasi spesa in assenza di impegno contabile registrato dal ragioniere (o dal segretario, in mancanza del ragioniere) sul competente capitolo di bilancio di previsione, trova applicazione anche qualora la spesa dell'ente territoriale sia interamente finanziata da altro ente pubblico, dovendo anche in tal caso avere luogo la verifica della copertura della spesa nel bilancio del comune che assume l'impegno di spesa.»*

16. Infine, la Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, dirimendo un contrasto emerso nella giurisprudenza delle sezioni semplici, ha affermato espressamente che *«il contratto d'opera professionale, con il quale un ente pubblico territoriale abbia affidato la progettazione di un'opera pubblica, subordinando con apposita clausola il pagamento del compenso al professionista alla concessione di un finanziamento per la realizzazione dell'opera da progettarsi, non si sottrae all'applicazione del D.L. n. 66 del 1989, art. 23, commi 3 e 4, conv., con modif., nella L. n. 144 del 1989 (abrogato dal D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77, art. 123, comma 1, lett. n, e sostituito dall'art. 35 del medesimo decreto, poi modificato dal D.Lgs. 15 settembre 1997, n. 342, art. 4 e, quindi, abrogato dal D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 274, lett. h, del e sostituito dall'art. 191 del medesimo decreto). In particolare la previsione della clausola c.d. di copertura finanziaria non consente di rinviare all'ottenimento del finanziamento l'osservanza delle modalità procedurali, inderogabilmente dettate dalla norma di cui all'art. 23 cit.; con la conseguenza che, in difetto, il rapporto obbligatorio non è riferibile all'ente, intercorrendo, ai fini della controprestazione, tra il privato e l'amministratore o funzionario che abbia assunto l'impegno.»*

17. Applicando i suindicati principi, nel caso di specie è evidente che l'ulteriore contratto di prestazione d'opera professionale dal quale l'odierno appellato fa derivare il proprio diritto al compenso fosse privo





del corrispondente impegno di spesa, giacché le somme richieste esulano da quelle contemplate dal disciplinare d'incarico stipulato dalle parti in data 12/8/1988, già regolarmente corrisposte al professionista e di tale circostanza danno, peraltro, atto gli stessi arbitri nella motivazione del lodo precedentemente richiamata. A ciò consegue che l'impugnazione proposta dal Comune di Cattolica Eraclea deve trovare integrale accoglimento e il lodo impugnato va, conseguentemente, annullato.

18. I medesimi principi conducono, altresì, questa Corte a rigettare, in sede rescissoria, la domanda proposta da Renato Sideli nei confronti del medesimo Comune, avente ad oggetto il pagamento degli onorari professionali per la progettazione di n. 36 alloggi di edilizia economica e popolare e per la direzione e contabilizzazione dei relativi lavori.

19. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, in applicazione dei parametri previsti dal decreto del ministro della Giustizia n. 55 del 2014, in euro 7.500,00 oltre spese generali al 15%, C.P.A. e I.V.A. nella misura di legge.

P.Q.M.

La Corte di Appello di Palermo, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando, sentiti i procuratori delle parti:

- in accoglimento dell'impugnazione proposta dal COMUNE DI CATTOLICA ERACLEA nei confronti di SIDELI RENATO con citazione del 7/1/2016, decidendo in sede rescindente, annulla il lodo arbitrale pronunciato in data 8/6/2015 dal collegio arbitrale composto dall'ing. Paolo Mercadante, dall'arch. Armando Beninati e dall'arch. Raimondo Taibi;
- decidendo in sede rescissoria, rigetta le domande proposte da SIDELI RENATO nei confronti del COMUNE DI CATTOLICA ERACLEA con l'atto di promovimento del giudizio arbitrale notificato in data 11/2/2013;
- condanna il convenuto al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in € 7.500,00 oltre spese generali al 15%, C.P.A. e I.V.A. nella misura di legge.

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di Appello, il 22/02/2023

Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del collegio dr.ssa Daniela Pellingra e dal consigliere relatore dr. Angelo Piraino.

